



**Citta' di Termoli**  
Provincia di Campobasso

**ORDINANZA  
COPIA  
N. 89 del 25-05-2020**

**OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19 - ORARIO DI CHIUSURA ANTICIPATA PUBBLICI ESERCIZI (BAR E PUB) – LIMITAZIONE ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE - OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE.**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- nel Paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19;
- per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state emanate numerose disposizioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ultima delle quali il DPCM del 17 maggio 2020.

**Considerato** che il predetto D.P.C.M. nonché il D.L. n. 33 del 16.05.2020, pur riducendo le pregresse limitazioni, mantengono il divieto di assembramento come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio.

**Tenuto conto** che l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 consente ai sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza nei limiti dell'art. 1 comma 2 del citato Decreto che precisa alla lettera:

*u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi alimentari...omissis.....e alla lettera v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti.*

**Rilevato** che nella serata del 23.05.2020 nell'area del centro storico e centro cittadino sono stati riscontrati numerosi assembramenti, in particolare di giovani, che sono soliti riunirsi nei pressi dei bar e dei locali aperti in orario serale, dando luogo al fenomeno della "movida".

**Evidenziato che :**

- è necessario, a tutela della salute pubblica scongiurare i concreti rischi di una nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, peraltro nell'attuale fase di aumentata

mobilità e di una maggiore occasione di contatti sociali.

- la suddetta necessità è emersa anche nel corso dell'ultima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi presso la Prefettura di Campobasso;

**Ritenuto pertanto necessario:**

- a) disporre la chiusura anticipata alle ore 23,00 di tutti i giorni della settimana per tutti gli esercizi pubblici (BAR e PUB) e delle attività di vendita mediante distributori automatici;
- b) vietare la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto, dalle ore 20,00 alle ore 6 del giorno successivo;
- c) dove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro, imporre l'obbligo dell'utilizzo di sistemi di protezione previsti dall'art. 3, commi 2 – 3 – 4, del DPCM del 17/05/2020 in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze del centro cittadino, fermo restando il divieto di assembramento;

**Dato atto** che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

**Visto** che l'art. 4 del D.L. 19 del 25.03.2020 prevede una sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato, e la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

**Visto** l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica

**ORDINA**

per i motivi esplicitati in premessa, con decorrenza dalla data odierna e fino a nuovo provvedimento:

1. la chiusura anticipata alle ore 23,00 di tutti i giorni della settimana per tutti gli esercizi pubblici (BAR e PUB) e delle attività di vendita mediante distributori automatici;
2. il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle ore 20,00 alle ore 6 del giorno successivo;
3. dove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza, l'obbligo dell'utilizzo di sistemi di protezione previsti dall'art. 3, commi 2 – 3 – 4, del DPCM del 17/05/2020 in tutti i casi di stazionamento nelle vie e piazze del centro cittadino, fermo restando il divieto di assembramento;

**DISPONE**

1) Il Corpo di Polizia Locale, è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

2) La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale on line e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

- Corpo Polizia Locale di Termoli;
- Ufficio Stampa del comune di Termoli;
- Commissariato di P.S. di Termoli;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Termoli;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Termoli;
- Prefettura di Campobasso

### **AVVERTE**

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

**IL SINDACO**  
F.TO FRANCESCO ROBERTI

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
*sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Termoli,

**IL SINDACO**  
FRANCESCO ROBERTI